

SETTORE

AGEVOLAZIONI

**DIFFERITA AL 31.10.2021 LA PRENOTAZIONE
DEL “BONUS PUBBLICITÀ” 2021**

RIFERIMENTI

- Art. 57-bis, DL n. 50/2017
- DPCM n. 90/2018
- Art. 98, comma 1, DL n. 18/2020
- Art. 186, DL n. 34/2020
- Art. 1, comma 608, Legge n. 178/2020
- Art. 67, commi 10 e 13, DL n. 73/2021
- Comunicato Dipartimento Informazione e Editoria 31.8.2021

IN SINTESI

Nell'ambito del c.d. “Decreto Sostegni-bis” il Legislatore, relativamente al bonus pubblicità, ha:

- *esteso al 2021 e 2022 la quantificazione del bonus nella misura (unica) del 50% anche agli investimenti radio-TV;*
- *specificato che l'istanza (a carattere “prenotativo”) relativa agli investimenti effettuati / da effettuare nel 2021 può essere presentata nel periodo 1.9 - 30.9.2021.*

Recentemente il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ha differito tale termine al 31.10.2021.

Lo stesso Dipartimento ha specificato che le istanze presentate entro il 31.3.2021 sono comunque valide e il relativo bonus sarà automaticamente quantificato sulla base delle nuove disposizioni.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO *fisco*
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

L'art. 57-bis, DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d'imposta, connesso con le "campagne pubblicitarie" poste in essere da imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi, a prescindere dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale.

Nel corso del tempo il credito d'imposta in esame è stato oggetto di una serie di modifiche, così sintetizzate:

- per il 2020, l'art. 98, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" ha disposto la concessione del bonus nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati (in luogo del 75% degli investimenti incrementali purchè pari o superiori all'1% di quelli dell'anno precedente);
- per il 2020, l'art. 186, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" ha:
 - aumentato la predetta percentuale al 50% degli investimenti effettuati;
 - esteso il beneficio anche agli investimenti effettuati su emittenti televisive / radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato (anziché esclusivamente locali) analogiche o digitali;
- per il 2021 e il 2022, la Finanziaria 2021 ha limitato la quantificazione del bonus nella **misura unica del 50% degli investimenti effettuati** con riferimento alle "campagne pubblicitarie" **su giornali quotidiani / periodici**, anche in formato digitale.

Le istruzioni per la compilazione dell'apposita istanza specifica(va)no che per il 2021 è possibile beneficiare anche del bonus relativo agli investimenti radio-TV applicando le vecchie regole (credito d'imposta riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati purchè pari o superiori almeno dell'1% di quelli dell'anno precedente).

NOVITÀ DEL DECRETO SOSTEGNI-BIS

L'art. 67, commi 10 e 13, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis" ha modificato ulteriormente l'agevolazione in esame prevedendo che per il 2021 e 2022 la **citata misura unica del 50% è applicabile anche agli investimenti radio-TV**.

Di conseguenza per il 2021 il bonus pubblicità è così calcolato.

<div>Investimenti sulla "stampa" 2021 + Investimenti radio-TV 2021</div>	x 50%	=	<div>"Bonus pubblicità" 2021</div>
--	-------	---	--

PRENOTAZIONE BONUS 2021

In base alle regole ordinarie, i soggetti interessati devono presentare, nel periodo 1.3 – 31.3 di ciascun anno, un'istanza telematica, da inviare, tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello denominato "*Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta*".

A seguito delle predette novità, per il 2021, il citato DL n. 73/2021 ha previsto che la presentazione dell'istanza relativa agli investimenti effettuati / da effettuare nel 2021 (a carattere "prenotativo") può essere effettuata nel periodo **1.9 - 30.9.2021**.

Recentemente con il Comunicato 31.8.2021 il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, al fine di aggiornare la piattaforma telematica, ha **differito il termine al 31.10.2021**.

Restano invariate le modalità di presentazione del modello mediante la predetta piattaforma (Informativa SEAC [15.1.2021, n. 14](#)).

Merita evidenziare che le istanze **presentate** entro il 31.3.2021 sono comunque **valide** e il relativo bonus sarà automaticamente quantificato sulla base delle nuove disposizioni.

Si rammenta, infine, che dall'1.1 al 31.1.2022 dovranno essere comunicati gli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati nel 2021.

■